

Legge regionale 17 giugno 1978 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

**Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.**

## **Art. 10**

**(3)(4)(5)**

Sono ammessi alle provvidenze, di cui all' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio o 15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

**(1)(2)**

Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari.

Note:

- 1** Parole aggiunte al primo comma da art. 58, primo comma, L. R. 35/1979
- 2** Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 59, primo comma, L. R. 35/1979
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 50/1990
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 48/1991